

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO  
- SECONDA SEZIONE CIVILE -**

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Cappiello, ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. xxx del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto "contratti bancari"

vertente tra

la Società C(omissis) S.R.L. (C.F./P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. (omissis) (C.F.: ) in virtù di procura agli atti, presso il quale domicilia come in atti;  
- ATTRICE -

e

**BANCA**(Cod. Fisc. **OMISSIS**), in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) (C.Fi. ) in virtù di mandato in atti, presso il quale domicilia come in atti e da ritenersi

- CONVENUTA -

mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza del 10 novembre 2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).

Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002)

I fatti di causa e le posizioni delle parti

1. Con atto di citazione notificato il 11.04.2020 la società C(omissis) S.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi questo Tribunale, la **BANCA** al fine di far accertare e dichiarare, con la conseguenziale ripetizione delle somme risultate a credito della correntista:

·la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, per i rapporti di conto corrente oggetto di causa, stabiliti in violazione dell'art. 1284 c.c., in quanto mai pattuiti contrattualmente.

·la nullità parziale dei contratti di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione CICR 2000, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo;

· l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;

- dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
- accertare che l'Istituto di credito ha abusato, nel rapporto contrattuale, della posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti;
- l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto, e per l'effetto condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile;
- in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in ragione del grave inadempimento ex art. 1456 c.c., per effetto dell'applicazione di clausole nulle e comunque non pattuite con rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona fede e correttezza contrattuale o in subordine il recesso per giusta causa del contratto di conto corrente e per l'effetto condannare la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista. Il tutto con condanna a spese ed onorari di lite.

2. Si è regolarmente costituita in giudizio **BANCA** recisamente contestando la pretesa attorea, e chiedendo:

- in via pregiudiziale, accertare l'incompetenza territoriale, per essere territorialmente competente il Tribunale di Modena, e per l'effetto pronunciare ai sensi dell'art. 38, ultimo comma, e 44 cod. proc. civ.;

- l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito ex adverso spiegata con riferimento al rapporto di conto corrente n. xxx, in quanto alla data del 30/6/2016, individuata da parte attrice quale data di chiusura del conto in parola, il rapporto non fosse affatto estinto. Sicché, in difetto dell'estratto conto che attesti il saldo di chiusura (pari a 0), l'azione in commento non può essere ritenuta ammissibile o procedibile. Sotto altro profilo, va pure considerato che la prospettiva del mero accertamento di un saldo intermedio (al 30/6/2016) difetta di un concreto ed attuale interesse del correntista ad agire in tal senso (art. 100 cod. proc. civ.);

- in via preliminare di merito, accogliere l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare la domanda con riferimento a tutte le rimesse eseguite fino all'11/4/2010; 4) in via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata per tutte le ragioni illustrate in narrativa nel paragrafo IV. Vinte le spese e i compensi professionali.

3. Prodotta e acquisita documentazione, disposta ed espletata la Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva rinviata da questo giudice (subentrato nella trattazione del procedimento solo a far data dal 2 agosto 2022) per discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc con termine per note.

4. In data odierna la causa viene decisa.

#### DIRITTO

A) Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale adito a favore del Tribunale di Modena sollevata dalla Banca convenuta per espressa pattuizione delle parti e costituente questione pregiudiziale.

Essa è fondata

Invero, nei contratti relativi ai rapporti di conto oggetto di causa, risulta espressa pattuizione ex art. 28 e 29 cod. proc. civ. di deroga ai generali criteri di determinazione della competenza territoriale.

Più in particolare, tali pattuizioni individuano quale Foro competente in via esclusiva e alternativa il Tribunale del luogo ove ha sede legale o direzione generale la Banca (v. art. 15).

E', infatti, irrilevante, all'uopo e contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, che il contratto precisasse che tali Fori fossero quelli di Napoli e di Avellino, poiché tale puntualizzazione si giustificava in relazione alla sede e alla direzione generale della **BANCA 1**, che all'epoca era titolare dei rapporti. Sotto il detto profilo, tale precisazione era, altresì, giuridicamente superflua.

Deve ritenersi che, per effetto della incorporazione di **BANCA 1** in **BANCA**, detta clausola di deroga debba oggi ritenersi riferibile al Foro di Modena, ove per l'appunto l'odierna convenuta ha la propria sede legale. Le clausole di deroga della competenza territoriale prevedevano infatti che "per ogni

controversia.....saranno competenti in via esclusiva indifferentemente i Tribunali di Napoli ed Avellino dove la Banca ha rispettivamente la Sede Legale e la Direzione Generale”.

Si concorda pienamente con l’orientamento espresso dal Tribunale di Matera con la recente sentenza 9/2/2016 n. 257 (in [www.expartecredito.ris.it](http://www.expartecredito.ris.it)), che testualmente recita: «L’eccezione di incompetenza per territorio

sollevata dall’istituto di credito convenuto è fondata e deve essere accolta.

Nei contratti bancari stipulati tra le odierne parti sono previste .... clausole che indicano in via esclusiva quale foro competente per le azioni promosse dal cliente quello della sede legale dell’istituto di credito, che prima della fusione era Bologna ed oggi, a seguito degli atti di fusione, è Roma. Trattandosi di clausole che derogano alla competenza per territorio, si applica la disciplina di cui all’art. 28 cpc, non sussistendo alcuna delle condizioni ostantive previste in detta norma, per cui, a seguito degli atti di fusione dell’istituto di credito convenuto, il Foro competente a trattare le presenti questioni è quello di Roma». Analogamente ha statuito il Tribunale di Alessandria con sentenza 2/11/2015 (in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)), ove si afferma che «In tema di competenza territoriale convenzionale ex art. 28 c.p.c., laddove la clausola derogativa indichi quale competente il Foro della sede legale dell’istituto di credito, a seguito di atti di fusione sarà competente il giudice del luogo in cui ha sede la banca incorporante, anche se diverso da quello risultante al momento della pattuizione».

Nè è revocabile in dubbio che i rapporti contrattuali dedotti in causa facessero capo alla C(ommissis) «nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale» e dovendosi quindi escludere l’applicazione del c.d. “foro del consumatore”, non v’è dubbio che la presente controversia segua la competenza territoriale come stabilita d’accordo tra le parti contrattuali ai sensi dell’art. 28 e ss. cod. proc. civ.

Non essendo dubitabile che **BANCA**: Banca spa abbia la propria sede legale in Modena (né avendo altrove rappresentanti autorizzati a stare in giudizio), ne consegue la pacifica incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo competente quello di Modena.

La validità delle clausole e la loro efficacia ai fini della deroga ex art. 28 e ss. cod. proc. civ. non è contestabile alla luce della espressa previsione di esclusività.

La clausola de qua infatti devolve in maniera chiara (esclusiva) la competenza al giudice del luogo scelto convenzionalmente dalle parti, nell’ambito della disciplina del rapporto. (Cass Civ 5.01.2018, n. 1838). La clausola in parola, inoltre, risulta espressamente accettata dal correntista mediante specifica sottoscrizione apposta ai sensi dell’art. 1341 e ss. cod. civ.

Ed è altrettanto, incontestabile che, trattandosi di “competenza” territoriale convenzionale, la relativa eccezione non richiede la indicazione da parte di chi la solleva di tutti i Fori alternativamente ritenuti competenti

Per completezza, va aggiunto che è provato in giudizio come la **BANCA** non abbia nemmeno uno stabilimento o una sede secondaria con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito del circondario del Tribunale di Avellino adito dalla società attrice.

Non v’è dubbio, allora che il Tribunale adito difetti di competenza territoriale per essere territorialmente competente il Tribunale di Modena, ove ha la sede legale la convenuta **BANCA**.

B) Il regime delle spese

Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e si liqui dano d’ufficio come in dispositivo, tenuto conto:

- che va disposta la condanna in quanto la condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza;

- che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all’art. 28 di tale decreto “... si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;

- che il valore della presente controversia (dichiarato da parte attrice al momento della iscrizione a ruolo) fa sì che rientri nello scaglione fino a € 26.000,00 e va tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia, della particolare importanza della causa per lo specifico oggetto, del numero mero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, della rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale; della semplicità dell’affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia, dell’estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: In accoglimento della eccezione preliminare sollevata da parte convenuta Accertata la competenza territoriale del Tribunale di Modena sulla presente causa visto l'art. 28 c.p.c.

Dichiara

1. la incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino adito rimettendo le parti al Tribunale competente per la predetta causa;
  2. Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
  3. Assegna termini di mesi tre per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Modena quale foro territorialmente competente;
  4. Condanna la Società C(omissis) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di BANCA S.P.A, delle spese di giudizio che si liquidano in € 4.227,00, di cui € 919,00, per compenso per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, ed € 1.680,00 per compenso per la fase istruttoria ed € 851,00 per compenso per la fase decisoria semplificata, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso.
  5. Condanna, inoltre, la Società C(omissis) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di CTU, come liquidate da separato Decreto.
- La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale redatto in pari data.

Il Giudice  
Dr.ssa Maria Gabriella Cappiello